



21 maggio 2007

**Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva di condanna (art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 267/2000)**

Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 267/2000 è l'impegno contabile assunto a seguito di sentenza esecutiva di condanna. I debiti derivanti da sentenza esecutiva, in considerazione delle modalità del loro perfezionamento, non possono considerarsi come appartenenti al "sistema del bilancio", *ma a tale sistema devono pur tuttavia essere ricondotti*.

Le sentenze esecutive si distinguono dalle altre ipotesi di debiti fuori bilancio, previste dall'art. 194 T.U.E.L., per il fatto che il debito si impone "ex se" in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale.

*Il procedimento di riconoscimento del Consiglio Comunale, e la procedura ad esso propedeutica, costituiscono lo strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e tali debiti vengono ricondotti al sistema: **tale procedimento ha pertanto natura autorizzatoria*** (Sezione Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 6/2005; Sezione Sardegna, deliberazione n. 6/2005; Sezione Campania, deliberazione n. 4/2005). *Qualche altra Sezione, si è invece espressa per la natura ricognitiva di presa d'atto del mantenimento degli equilibri di bilancio* (Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 2/2005).

***In entrambi i casi, comunque, il procedimento di riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio comunale assume rilievo fondamentale ed è ineludibile.***

D'altra parte, *anche nel caso di preesistenza di una copertura finanziaria, cioè di un preventivo accantonamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno "la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento"* (Sezione Campania, deliberazione n. 4/2005; Sezione Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 6/2005).

*Passando al ruolo dell'organo di revisione, il Testo Unico sugli Enti Locali cita espressamente, tra le sue funzioni, l'"attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento"* (art.239, 1° comma, lett. a) e la *"vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione ...etc."* (art.239, 1° comma, lett. c).



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

---

Lo statuto dell'Ente, poi, stabilisce che il collegio *"collabora con il Consiglio comunale, ... , nella sua funzione di controllo e di indirizzo"* (art.62, 5° comma, lett. a) ed *"esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente"* (art.62, 5° comma, lett. b).

Ancora, nel regolamento comunale di contabilità si legge che *"Il Collegio dei revisori ... collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di indirizzo e controllo."* (art.91, 1° comma), e che *"Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'accertamento delle entrate, all'effettuazione delle spese ...etc."* (art.91, 4° comma).

D'altra parte, di ciò si trova conferma persino alle pagine 1446 e 1447 del testo "Guida normativa per l'amministrazione locale" fornito a tutti i Consiglieri proprio da quest'Amministrazione, dove si legge che, tra *"i principali momenti nel corso dell'esercizio in cui si può manifestare la collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo"* vi sono le *"operazioni di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194"*.

**Ciò dimostra inequivocabilmente che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio rientra tra quelle funzioni di controllo del Consiglio comunale per le quali sia la legge, sia lo statuto sia il regolamento, sia la dottrina prevedono la necessaria collaborazione dei revisori.**

**Per tutto quanto esposto, è di tutta evidenza che il collegio dei revisori non può rifiutarsi di collaborare col Consiglio comunale nella sua fondamentale funzione di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva di condanna, e, se lo fa, se ne assume le responsabilità conseguenti.**

(Rosa Cuomo)